Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Lunedì, 28 maggio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia	Abb. annuo . L. 600	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200	In Italia	Abb. annuo . . L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800
	» semestrale » 350		» semestr. » 700		» semestrale » 200		» semestrale » 500
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400		» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 20		Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . » 200 —		» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella parte seconda della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio Inserzioni della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 239.

Modificazione del R. decreto-legge 4 giugno 1944, n. 186, relativo alla soppressione del divieto per le donne d'impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti di istruzione media . . . Pag. 786

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 240.

Autorizzazione a provvedere alle opere occorrenti per la colmatura di buche e fosse scavate da bombe e proiettili. Pag. 786

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 241.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 787

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 maggio 1945, n. 242.

Ottava prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45 . . Pag. 792

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 aprile 1945.

Nomina dei componenti la Commissione chiamata a dare il proprio parere sulle domande degli enti previdenziali e assistenziali, di navigazione interna, di bonifica e di miglioramento fondiario al fine di applicare le proprie contribuzioni con aliquote o tariffe superiori a quelle del 1938 . . . . Pag. 792

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 1945.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione e amministrazione delle sedi secondarie dell'Ente nazionale per l'Unificazione dell'Industria, con sede in Milano . . . . Pag. 793

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Casa editrice « Valentino Bompiani » . . Pag. 794

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1945.

Sopratassa speciale per il trasporto aereo della corrispondenza civile diretta in Tripolitania . . . Pag. 794

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1945.

Esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Cagliari, Firenze e L'Aquila . . . . Pag. 794

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1945.

Ricostituzione della Deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena e nomina del presidente dell'Istituto e del presidente del Collegio sindacale. Pag. 795

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1945.

Misura del premio supplementare da corrispondersi dai datori di lavoro per l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi e all'asbestosi . . . . Pag. 795

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1945.

Misura dei salari medi o convenzionali giornalieri da corrispondersi agli addetti ai lavori di trebbiatura per la campagna 1945 . . . . Pag. 796

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1945.
Sottoposizione a sequestro dell'ufficio tecnico di Roma della società per azioni « Telefunken italiana », con sede in Venezia, e nomina del sequestratario . . . Pag. 798

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 23 maggio 1945, n. **49.**
Norme circa il funzionamento dei Tribunali militari territoriali di guerra . . . . Pag. 799

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 799
Medie dei titoli . . . . Pag. 800

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Norme applicative per la denunzia delle superfici agrarie investite a colture . . . . Pag. 800

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. **239.**

Modificazione del R. decreto-legge 4 giugno 1944, n. 186, relativo alla soppressione del divieto per le donne d'impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti di istruzione media.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1944, n. 186;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto-legge 4 giugno 1944, n. 186, è sostituito dal seguente:

« Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi e regolamenti che escludono le donne dalla nomina a dirigente od insegnante di istituti medi di istruzione di primo e di secondo grado, e di scuole medie, di istituti medi pareggiati, di Regie scuole o Regi istituti di istruzione media tecnica; dalla nomina ad insegnante di alcune materie nei licei e negli istituti di istruzione tecnica, dagli esami di abilitazione a tali insegnamenti, dai concorsi a tali cattedre, nonchè dalla nomina ad assistente nei Regi istituti tecnici industriali e a segretario nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche industriali, commerciali ed agrarie.

Cessano pertanto di aver vigore i divieti di cui all'art. 12, secondo comma, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, all'art. 50, secondo comma, del R. decreto 6 giugno 1925, n. 1084, all'art. 11 del R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, all'art. 6, terzo comma, del R. decreto 28 settembre 1934, n. 1680, all'art. 9, ultimo comma, della legge 1° luglio 1940, n. 899.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 78. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. **240.**

Autorizzazione a provvedere alle opere occorrenti per la colmatura di buche e fosse scavate da bombe e proiettili.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alle opere occorrenti per la colmatura delle buche e delle fosse scavate da bombe e da proiettili anche in aree e fondi di proprietà privata in zone limitrofe ad abitati, quando, in connessione ai compiti ad esso demandati per la ricostruzione degli abitati danneggiati da azioni belliche, ne riconosca la necessità sia ai fini igienici e sanitari per eliminare il pericolo di infezione malarica sia ai fini della tutela della pubblica incolumità.

Art. 2.

Quando il proprietario di un fondo sito nelle zone indicate al precedente articolo e nel quale siano buche e fosse da colmare, provveda direttamente ai relativi lavori, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedergli un contributo in misura non superiore al terzo della spesa dei lavori stessi.

A tale scopo l'interessato, prima dell'inizio dei lavori, deve presentare domanda all'Ufficio del genio civile competente corredata del computo metrico dei lavori e della stima relativa.

Il Genio civile provvede al riscontro del computo e della stima, e successivamente all'accertamento dei lavori eseguiti ed alla liquidazione del contributo.

Al proprietario può sostituirsi, agli effetti del presente articolo, il conduttore del fondo che risulti tale per contratto di data certa.

L'ammontare del contributo concesso ai sensi del presente articolo o quello della spesa sostenuta dal Ministero dei lavori pubblici nel caso di esecuzione diretta dei lavori a norma del precedente art. 1, sarà dal Genio civile comunicato all'Intendenza di finanza competente

per territorio ai fini di eventuali conguagli in sede di liquidazione di contributi definitivi ai sensi di disposizioni generali per i danni di guerra.

Art. 3.

I lavori di cui al presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità ed urgenti e indifferibili.

Nessuna azione di responsabilità civile per danni a cose può dai proprietari essere promossa verso lo Stato o i suoi funzionari in rapporto alle modalità di esecuzione dei lavori, se a questi provveda il Genio civile, salvo che sia provata la trascuranza di elementari cautele. In questo caso la denunzia del fatto da cui sarebbero derivati i danni deve essere notificata all'Ufficio del genio civile competente per territorio entro trenta giorni da quello in cui il fatto stesso si sarebbe verificato, sotto pena di decadenza dall'azione giudiziaria.

Art. 4.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e di concessioni governative, nonchè dai diritti catastali e dalle imposte di registro.

Art. 5.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI — TUPINI — PESENTI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 79. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 241.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerata la necessità di provvedere all'inscrizione nei bilanci di vari Ministeri ed in quelli di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45 dei fondi occorrenti per assicurare il funzionamento di alcuni servizi statali;

Considerata, altresì, la necessità di inscrivere in bilancio in conto residui, ulteriori somme per provvedere al pagamento di spese afferenti agli esercizi finanziari 1943-44 e retro;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e del lavoro e dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 70. — FRASCA

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

a) *In aumento*:

Cap. n. 392-*bis*. — Reintegro delle spese di gestione relative alla distribuzione di soccorsi dell'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la ricostruzione (U.N.R.R.A.), ecc.	L. 500.000.000

b) *Capitolo di nuova istituzione*:

Cap. n. 263-*bis*. — Somma da versare dalla Cassa depositi e prestiti per interessi maturati e premi estratti sui titoli in sua custodia, costituenti il fondo di addestramento professionale dei lavoratori dell'industria (R. decreto 24 aprile 1939, n. 1059).

CONTO DEI RESIDUI

In aumento:

Cap. n. 319-*bis* (di nuova istituzione). — Controvalore del metallo proveniente dalla deformazione di monete d'argento ritirate dalla circolazione ai termini del R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393, modificato dal R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1674, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 15, ed ai termini dei decreti Ministeriali 15 ottobre 1941, n. 177884, e 28 novembre 1941, n. 181707 . . . . L. 66.945.090

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento*:

Cap. n. 40. — Spese pel Senato del Regno L. 10.000.000
Cap. n. 41. — Spese per la Camera dei deputati . . . . » 3.500.000
Cap. n. 50. — Funzioni pubbliche e feste governative . . . . » 200.000
Cap. n. 81. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. (Consiglio di Stato) » 1.000.000
Cap. n. 88. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. (Corte dei conti) » 1.600.000
Cap. n. 107-*bis*. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Stampa, spettacolo e turismo) . » 2.500.000
Cap. n. 107-*septies*. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 107-*octies*. — Sussidi al personale, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 107-XXI. — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 107-XXIV. — Spese diverse per l'ufficio notizie, ecc. . . . . » 250.000
Cap. n. 107-XXXVII (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere alle Casse di assistenza e di previdenza delle Associazioni degli autori, scrittori e musicisti sui proventi dei diritti demaniali, sugli incassi delle rappresentazioni ed esecuzioni artistiche, ai sensi dell'art. 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633 . . . . . . » 1.000.000
Cap. n. 118. — Compensi ad estranei all'Amministrazione del Tesoro, ecc. . . . . . » 30.000
Cap. n. 128. — Indennità di missione per i servizi del Tesoro all'interno, ecc. . . . » 60.000
Cap. n. 136. — Spese per l'allestimento dei buoni ordinari del Tesoro, ecc. . . . . » 1.200.000
Cap. n. 147. — Spese per forniture di carta bianca, ecc. . . . . » 50.000.000
Cap. n. 150-*quater* (di nuova istituzione). — Personale già in servizio nei territori dell'Africa Orientale per l'esercizio del controllo della valuta (R. decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1131, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 120); stipendi, assegni fissi ed indennità coloniale al personale di ruolo; rimborso ad Enti di diritto pubblico delle retribuzioni al personale non di ruolo (art. 14 del R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936, numero 1187) (*Spese fisse*) . . . . L. 250.000
Cap. n. 165. — Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . » 40.000.000
Cap. n. 202. — Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze Armate Alleate, ecc. . . . . » 500.000.000
Cap. n. 216-*bis*. — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione . . . . . » 28.180.000
Cap. n. 216-IV. — Somma da erogare a favore del Comitato nazionale pro-vittime politiche, ecc. . . . . » 3.000.000
Cap. n. 216-VII. — Sovvenzione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per colmare il disavanzo della gestione . . . » 3.200.000
Cap. n. 216-VIII (di nuova istituzione). — Contributo all'Ente Nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) per le spese di trasporto dei soccorsi dai porti di sbarco alle località di distribuzione . . . » 50.000.000
Cap. n. 218-*series* (modificata la denominazione). — Assegnazione straordinaria per l'acquisto e l'invio di libri e di pacchi ai prigionieri di guerra . . . . . . » 400.000
Cap. n. 218-XIII (di nuova istituzione). — Contributo straordinario al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) . . . . . . » 8.000.000
Cap. n. 240. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica . . » 4.220.000
Cap. n. 240-*ter*. — Assegnazione straordinaria per le spese del censimento generale per la ricostruzione nazionale . . . . . . » 7.000.000
Cap. n. 244-*ter*. — Retribuzioni ed assegni vari al personale avventizio ed al personale salariato (Alto Commissariato per la Sardegna) » 360.000
Cap. n. 244-IV. — Indennità di missione e tramutamento al personale . . . . . » 200.000
Cap. n. 244-V. — Premi di operosità e di rendimento al personale . . . . . . » 150.000
Cap. n. 244-VI. — Spese per l'acquisto di una autovettura nonchè per esercizio e la manutenzione di automezzi . . . . . . » 600.000
Cap. n. 244-VII (modificata la denominazione). — Fitto locali, per l'alloggio dell'Alto Commissario, e per gli uffici dell'Alto Commissariato. Arredamento, riscaldamento degli alloggi dell'Alto Commissario e del segretario generale » 270.000
Cap. n. 244-VIII. — Spese d'ufficio e di cancelleria . . . . » 400.000
Cap. n. 244-IX. — Gettoni di presenza ai membri della Giunta consultiva . . . . » 50.000
Cap. n. 244-X. — Fondo a disposizione dell'Alto Commissario per spese dipendenti da eccezionali avvenimenti. Spese di beneficenza e varie . . . . » 250.000
Cap. n. 266-*bis*. — Sussidi di carattere eccezionale al personale dipendente, ecc. . . . » 500.000
Cap. n. 268. — Spese inerenti alla fornitura delle uniformi al personale, ecc. . . . » 2.000.000
Cap. n. 286-*bis*. — Spese di carattere straordinario relative a forniture di carte, stampati, ecc. . . . . » 155.000.000
Cap. n. 323. — Somma da provvedersi alla Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la sistemazione e il completamento delle linee telefoniche interurbane, ecc. . . . . . » 45.000.000
Cap. n. 335-*bis*. — Anticipazione delle spese di gestione relative alla distribuzione dei soccorsi dell'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la ricostruzione (U.N.R.R.A.), ecc. . . . . » 500.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 1.422.570.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 143-*bis* — Rimborso all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ecc. (*soppresso*) . . . . L. 1.000.000

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento*:

Voce		Importo
Cap. n. 1. — Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	L.	50.000.000
Cap. n. 11. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero	»	500.000
Cap. n. 28. — Acquisto delle pietrine focaie, paghe agli operai, ecc.	»	75.000
Cap. n. 118. — Compensi e spese per i messi notificatori, informatori ed indicatori ecc. (Imposte dirette)	»	1.500.000
Cap. n. 123. — Indennità di missione e di trasloco, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 139. — Acquisto di materiali e pubblicazioni, ecc. per i laboratori chimici delle dogane e imposte di fabbricazione	»	250.000
Cap. n. 169-*ter* (di nuova istituzione). — Sussidi di carattere eccezionale ai militari della Regia guardia di finanza	»	2.000.000
Cap. n. 180-*bis*. — Retribuzione al personale non di ruolo, ecc. (Imposte dirette)	»	300.000
Totale degli aumenti	L.	56.125.000

b) *In diminuzione*:

Voce		Importo
Cap. n. 96. — Contributo dello Stato al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), ecc. (*Soppresso*)	L.	7.171.095

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Voce		Importo
Cap. n. 3. — Manutenzione di locali	L.	200.000
Cap. n. 10. — Sussidi al personale in attività di servizio	»	100.000
Cap. n. 26. — Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di Giustizia in Roma, ecc.	»	1.100.000
Cap. n. 40. — Spese per gli esami di abilitazione alle professioni di avvocato, ecc.	»	100.000
Cap. n. 60. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo	»	1.500.000
Cap. n. 70-VII. — Assegnazione straordinaria per spese di ufficio e di arredamento di uffici giudiziari danneggiati da avvenimenti di carattere eccezionale	»	1.000.000
Cap. n. 70-*octies* (di nuova istituzione). — Spese per la stampa delle relazioni dei Comitati di studio dell'Istituto italiano di studi legislativi	»	100.000
Totale	L.	4.100.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Voce		Importo
Cap. n. 18. — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	L.	280.000
Cap. n. 22. — Spese per l'esercizio degli automezzi	»	120.000
Cap. n. 28. — Indennità di trasferimento e di sistemazione, ecc.	»	18.000.000
Cap. n. 62. — Retribuzioni ecc. al personale non di ruolo, ecc.	»	9.000.000
Totale	L.	27.400.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Voce		Importo
Cap. n. 37 — Spese per l'assistenza ed il collocamento nel Regno dei profughi dell'Africa italiana, ecc.	L.	10.000.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Voce		Importo
Cap. n. 26 — Spese per stipendi, assegni al personale insegnante, ecc.	L.	3.000.000
Cap. n. 47. — Spese per l'assistenza educativa agli anormali, ecc.	»	300.000
Cap. n. 81. — Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti e per i ciechi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 83. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, di Regi istituti tecnici, agrari, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 89. — Spese, concorsi e sussidi per le scuole e gli istituti agrari liberi	»	170.000
Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali e per geometri, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 95. — Contributi dei comuni e delle provincie, ecc.	»	250.000
Cap. n. 97. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici nautici, ecc.	»	700.000
Cap. n. 104. — Contributi per il mantenimento di Regie scuole secondarie di avviamento professionale	»	10.000
Cap. n. 151. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti ecc.	»	32.000
Cap. n. 166. — Spese per fitti di locali, di ufficio e di cancelleria, ecc., degli uffici ed istituti dipendenti dall'Amministrazione delle arti, ecc.	»	42.000
Cap. n. 179. — Indennità mensile al personale non di ruolo, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 194. — Assegnazione straordinaria per spese relative alla protezione antiaerea di opere d'interesse artistico, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 195. — Restauri e riparazioni di danni in dipendenza di offese belliche, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 202-*bis*. — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1944-45	»	60.000
Totale	L.	66.564.000

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Voce		Importo
Cap. n. 4. — Indennità di missione al personale civile, ecc.	L.	2.500.000
Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali, ecc	»	200.000
Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc., sussidi e contributi per provvidenze eccezionali	»	1.000.000
Cap. n. 48. — Rimborso ai Comuni di parte della indennità eventualmente pagate ai farmacisti, ecc	»	700.000
Cap. n. 84. — Spese per il servizio di investigazione politica	»	3.600.000
Cap. n. 84-*quater*. — Premi di operosità e di rendimento al personale del servizio speciale riservato, ecc.	»	300.000
Cap. n. 100-*bis*. — Assegnazioni vitalizie e sussidi ai danneggiati politici	»	50.000
Cap. n. 110. — Spesa per la erogazione dei contributi in capitale, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 113. — Assegnazioni straordinarie per l'assistenza alle popolazioni colpite o danneggiate da azioni belliche, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 132. — Somma da corrispondere alla cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi, ecc.	»	50.000.000
Totale	L.	109.850.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 50. — Contributo alla Azienda autonoma statale della strada	L.	22.200.000
Cap. n. 100-*quinquies* (modificata la denominazione). — Personale di ruolo, salariato e non di ruolo - Premi di operosità e di rendimento e competenze eventuali (Spese di viabilità)	»	9.120.000
Totale	L.	31.320.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

In aumento:

Cap. n. 5. — Indennità di trasferta, ecc., al personale di ruolo, ecc.	L.	600.000
Cap. n. 33. — Indennità di trasferta al personale, ecc., per opere di carattere straordinario, ecc.	»	300.000
Cap. n. 39. — Personale non di ruolo - Indennità di trasferta, ecc.	»	80.000
Totale	L.	980.000

MINISTERO DELLA GUERRA

In aumento:

Cap. n. 3. — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	L.	200.000

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento*:

Cap. n. 15. — Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie, ecc.	L.	1.950.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 61. — Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazione di navi, ecc.	L.	650.000
Cap. n. 122. — Compensi daziari e contributi di ammortamento, ecc.	»	1.300.000
Totale delle diminuzioni	L.	1.950.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 3. — Assegni ed indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	L.	120.000
Cap. n. 9. — Manutenzione di locali e canoni d'acqua per l'edificio del Ministero	»	170.000
Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione degli automezzi	»	900.000
Cap. n. 48. — Contributo, ecc., per il mantenimento ecc., del parco nazionale di Abruzzo, ecc.	»	30.000
Cap. n. 49. — Spese per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 59. — Sussidi al personale militare e forestale civile, ecc.	»	60.000
Cap. n. 69. — Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, ecc. ed altre spese per studi od accertamenti relativi ad opere di bonifica, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 95. — Contributo straordinario nell'ammortamento di mutui da contrarre da Enti Società o privati per l'acquisto di terreni, ecc.	»	1.980.000
Cap. n. 96. — Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale nel territorio della provincia di Ferrara, ecc.	»	2.260.000
Cap. n. 97. — Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale nel territorio della provincia di Rovigo, ecc.	»	724.000
Cap. n. 98. — Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale di parte del territorio della provincia di Bologna, ecc.	L.	1.440.000
Cap. n. 107. — Contributo straordinario a favore del Consorzio di irrigazione della Valtidone, ecc.	»	1.600.000
Totale degli aumenti	L.	12.284.000

In diminuzione:

Cap. n. 54. — Spese per corredo ed equipaggiamento, ecc. (Foreste)	L.	60.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

In aumento:

Cap. n. 47-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per la raccolta degli usi commerciali	L.	40.000
Cap. n. 63. — Contributi e sussidi ad organismi assistenziali dei lavoratori, ecc.	»	100.000
Cap. n. 78-*bis*. — Somme da erogare a favore del personale dell'Ispettorato industria e lavoro in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	500.000
Cap. n. 78-*quater*. — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli esercizi finanziari anteriori a quello 1944-45	»	7.200
Cap. n. 78-*sexies* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per l'impianto di una mensa per il personale in servizio del Ministero	»	200.000
Totale	L.	847.200

MINISTERO DELL'ITALIA OCCUPATA

In aumento:

Cap. n. 1-*bis* (di nuova istituzione). — Stipendio ed indennità d'alloggio al Ministro e al Sottosegretario di Stato	L.	210.000
Cap. n. 2. — Assegni ed indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	»	110.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento	»	150.000
Totale	L.	470.000

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento*:

Cap. n. 107-*bis*. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Stampa, spettacolo e turismo)	L.	3.000.000
Cap. n. 107-XXVI. — Premi per le pellicole cinematografiche riconosciute nazionali, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 147. — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 150-*quater*. — Personale già in servizio nei territori dell'Africa orientale per l'esercizio del controllo delle valute, ecc.	»	380.000
Cap. n. 196-*quater* (di nuova istituzione). — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle quote a carico del Tesoro per pagamenti effettuati, ai sensi degli articoli 2 e 6 della legge 6 luglio 1940, n. 952, al Governo germanico per pensioni, agli agenti provenienti dalle ex gestioni austriache che optarono per la cittadinanza germanica	»	1.171.950
Cap. n. 254-*bis*. — Retribuzione, aggiunta di famiglia e indennità di licenziamento al personale non di ruolo (Stampa, spettacolo e turismo)	»	1.000.000
Cap. n. 269-*bis*. — Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo di gruppo *B* delle pensioni di guerra, ecc.	»	500.000
Totale	L.	30.051.950

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento*:

Cap. n. 30. — Rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, ecc. . . . L. 1.500.200

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 96. — Contributo dello Stato al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), ecc. . . . . L. 828.905

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 26. — Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di Giustizia di Roma, ecc. . L. 132.000
Cap. n. 40. — Spese per gli esami di abilitazione alle professioni di avvocato, ecc. . . » 39.000
Cap. n. 70-V. — Compensi al personale addetto alle squadre di primo intervento, ecc. . » 300.000

Totale . . . L. 471.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. n. 7. — Spese di manutenzione, di adattamento dei locali, ecc. . . . . . . L. 1.075.000
Cap. n. 8. — Fitto di locali . . . . . » 471.000
Cap. n. 9. — Acquisto di pubblicazioni, ecc » 5.200
Cap. n. 11. — Spese per i telegrammi, ecc » 10.500
Cap. n. 14. — Spese per le statistiche, ecc » 22.000
Cap. n. 18. — Spese per studi, ricerche, ecc. » 255.000
Cap. n. 28. — Spese per il funzionamento della scuola di addestramento, ecc. . . . » 221.100

Totale . . . L. 2.059.800

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 14. — Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione delle biciclette, ecc. . . . L. 10.500.000
Cap. n. 114. — Assegnazioni straordinarie per la esecuzione dei lavori di protezione antiaerea, ecc. . . . . » 80.000.000

Totale . . . L. 90.500.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 88. — Contributi e premi per incoraggiare la trasformazione dei pascoli, ecc. . L. 1.000.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende Speciali per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 12. — Provento industriale e commerciale della vendita nel Regno delle cartine e dei tubetti per sigarette . . . . . . L. 15.500.000
Cap. n. 24-*bis*. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario . . . . » 3.200.000

Totale . . . L. 18.700.000

SPESA

a) *In aumento*:

Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 2.500.000
Cap. n. 29. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. (Tabacchi) . » 30.000.000
Cap. n. 48. — Acquisto di cartine e tubetti per sigarette, ecc. . . . . » 15.000.000

Totale . . . L. 47.500.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 36. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. (Sali) . . . L. 30.000.000

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 28-*bis*. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario . . . . L. 28.180.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio ecc. L. 500.000
Cap. n. 8. — Indennità per missioni, ecc. » 2.000.000
Cap. n. 10. — Spese per medicinali e per visite medico fiscali, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 48. — Premi annui ai ricevitori postali, ecc. . . . . » 6.000
Cap. n. 56. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici . . . . . . » 344.000
Cap. n. 74 (modificata la denominazione). — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, forza motrice, riscaldamento, aereazione, acqua, oggetti di cancelleria e per la formazione dei dispacci, oltre quelle comprese negli assegni fissi. Spese per tassa di licenza di porto d'armi al personale. Spese per stampati e sovrastampa attinenti al servizio dei conti correnti postali. Trasporto e facchinaggio. Assicurazioni. francatura, telegrammi, abbonamento ai telefoni di servizio, lccomozione, codici e vocabolari. Acquisto e manutenzione di mobili, suppellettili, macchine da scrivere, calcolatrici, materiali speciali, rilegature diverse . . . . » 10.000.000
Cap. n. 89. — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, ecc. . . . . . . » 10.000.000
Cap. n. 90. — Spese casuali . . . . . » 130.000
Cap. n. 97. — Spese per la gestione delle case economiche, ecc. . . . . » 5.000.000

Totale . . . L. 28.180.000

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane	L. 39.796.450
Cap. n. 12. — Somministrazione da parte dello Stato per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane, ecc.	» 45.000.000
Totale . . .	L. 84.796.450

SPESA

In aumento:

Cap. n. 2. — Compensi per maggiori prestazioni, ecc.	L. 660.000
Cap. n. 3. — Indennità per missioni, ecc. .	» 150.000
Cap. n. 6. — Sussidi al personale . .	» 50.000
Cap. n. 7. — Rimborsi da farsi all'Amministrazione postale, ecc.	» 11.500.000
Cap. n. 9. — Indennità per servizio di notte	» 200.000
Cap. n. 12. — Contributo a carico dell'Azienda, ecc.	» 3.700.000
Cap. n. 14. — Spese di ufficio, ecc. . .	» 2.500.000
Cap. n. 15. — Contributo all'Istituto centrale di statistica, ecc.	» 600.000
Cap. n. 19. — Interessi sui mutui concessi alle provincie, ecc.	» 636.450
Cap. n. 22. — Spesa di manutenzione ordinaria della rete telefonica nazionale, ecc. .	» 5.000.000
Cap. n. 24. — Rimborso all'Amministrazione postale, ecc., delle spese di manutenzione, ecc. .	» 500.000
Cap. n. 26. — Spese per l'esercizio da parte dei concessionari di uffici e di linee interurbane, ecc.	» 900.000
Cap. n. 35. — Spesa per lavori di sistemazione, ecc.	» 43.500.000
Cap. n. 36. — Indennità di missione, ecc. .	» 1.500.000
Totale . . .	L. 71.396.450

CONTO DEI RESIDUI

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

SPESA

In aumento:

Cap. n. 12. — Contributo a carico dell'Azienda e degli assicurati, ecc.	L. 150.000
Cap. n. 16. — Rimborsi per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti .	» 300.000
Totale . . .	L. 450.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 maggio 1945, n. 242.

Ottava prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'Amministrazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono disponibili L. 62.193.750;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritt al cap. n. 165 dello stato di previsione della spesa de Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 è autorizzata una ottava prelevazione di L. 8.650.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per l'indicato esercizio:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 218-VII. — Spese per le automobili adibite ai servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc. .	L. 1.500.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 59. — Indennità di missione, ecc.	» 2.000.000
Cap. n. 66. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc.	» 400.000
Cap. n. 69. — Acquisto, manutenzione e riparazione di strumenti, ecc. . . .	» 100.000
Cap. n. 86. — Spese per lavori di sicurezza, ecc. (Tasse)	» 650.000
Cap. n. 175. — Spese, ecc. per l'accertamento dei fabbricati urbani, ecc. . .	» 4.000.000
Totale . . .	L. 8.650.000

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 80. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 aprile 1945.

Nomina dei componenti la Commissione chiamata a dare il proprio parere sulle domande degli enti previdenziali e assistenziali, di navigazione interna, di bonifica e di miglioramento fondiario al fine di applicare le proprie contribuzioni con aliquote o tariffe superiori a quelle del 1938.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, sulla revisione generale degli estimi, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976;

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 11 maggio 1942, n. 616;

Vista la legge 8 luglio 1943, n. 674;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione speciale chiamata, a termini dell'art. 2 della legge 11 maggio 1942, n. 616, a dare il proprio parere sulle domande degli enti previdenziali e assistenziali, di navigazione interna, di bonifica e di miglioramento fondiario, intese ad ottenere l'autorizzazione ad applicare le proprie contribuzioni esigibili, secondo le norme in vigore, mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette, con aliquote o tariffe superiori a quelle del 1938, è presieduta dal Ministro per le finanze e, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per le finanze, ed è composta come segue:

Malinverno dott. Renato, consigliere di Stato;

Roselli dott. Giulio, consigliere della Corte dei conti;

Balducci dott. Gaetano, ragioniere generale dello Stato;

Vicedomini avv. Francesco, direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno;

Fazzi dott. Pietro, direttore generale delle Imposte dirette;

Giordano dott. Luigi, direttore generale per i Servizi della finanza locale;

Fasciani dott. Fausto, reggente la Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici;

Muzzarini dott. Ugo, reggente la Direzione generale della bonifica e della colonizzazione;

Giannini dott. Luigi, reggente la Direzione generale della tutela dei prodotti agricoli;

Bario dott. Nunzio, dirigente il servizio del Coordinamento tributario;

Mezzacapo dott. Camillo, libero docente di scienza delle finanze e di diritto finanziario;

Sansoni avv. Attilio, rappresentante dei datori di lavoro agricolo;

Canevari on. Emilio, rappresentante dei lavoratori agricoli;

Partina avv. Domenico, esperto per il settore dei datori di lavoro agricolo;

Perini prof. Dario, esperto per il settore dei datori di lavoro agricolo;

Groffone sig. Pietro, esperto per il settore dei lavoratori agricoli;

Pastore sig. Giulio, esperto per il settore dei lavoratori agricoli;

Chilanti dott. Pietro, esperto in materia di previdenza e di assistenza;

Pugliesi rag. Emilio (capo-sezione amministrativo), esperto in materia di previdenza e di assistenza;

Ramadoro ing. prof. Aldo, esperto in materia di bonifica;

Tagliavini dott. ing. Gottardo, esperto in materia di bonifica;

Giambalvo dott. Andrea, esperto in opere idrauliche;

Armocida ing. Pietro, esperto in opere idrauliche.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono disimpegnate dai seguenti funzionari:

Fiorelli dott. Tommaso, direttore capo divisione nel Ministero dell'agricoltura e foreste;

Fiore dott. Giuseppe, capo sezione amministrativo nel Ministero dei lavori pubblici;

Carapezza dott. Giovanni, capo sezione nel Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

Vaccaro dott. Salvatore, consigliere nel Ministero delle finanze.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PESENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1945
Registro Finanze n. 5, foglio n. 76. — LESEN

(754)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 1945.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione e amministrazione delle sedi secondarie dell'Ente nazionale per l'Unificazione dell'Industria, con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 18 luglio 1930, n. 1107, col quale fu approvato lo statuto dell'Ente nazionale per l'Unificazione dell'Industria, con sede legale a Milano;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti parasindacali;
Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione delle sedi secondarie dell'Ente nazionale per l'Unificazione dell'Industria site nel territorio restituito all'amministrazione del Governo italiano;

Decreta:

L'ing. Tito Bianchi è nominato commissario straordinario per provvedere alla temporanea gestione e amministrazione delle sedi secondarie dell'Ente nazionale per l'Unificazione dell'Industria, site nel territorio già restituito all'amministrazione del Governo italiano.

Il commissario sostituisce nelle sedi suddette gli organi centrali di amministrazione e vi esercita tutti i poteri che spettano al presidente, al Consiglio direttivo, al Comitato di presidenza ed alle Commissioni tecniche, ai sensi dello statuto sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1945

BONOMI

(742)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Casa editrice « Valentino Bompiani ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Valentino Bompiani » che durante la guerra ha svolto attività in favore del fascismo;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Enrico Merloni è nominato commissario per la temporanea gestione della Casa editrice « Valentino Bompiani ».

Art. 2.

L'avv. Enrico Merloni eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 15 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(756)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1945.

Sopratassa speciale per il trasporto aereo della corrispondenza civile diretta in Tripolitania.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visti gli articoli 271 e 272 del regolamento dei servizi postali, titolo preliminare e parte 1ª, approvato col R. decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il protocollo finale delle disposizioni relative al trasporto della posta-lettere per via aerea, allegato alla Convenzione postale universale conclusa a Buenos Aires il 23 maggio 1939, ed approvata col R. decreto 8 aprile 1940, n. 1283;

Riconosciuta la necessità di determinare la sopratassa speciale per il trasporto aereo delle corrispondenze dirette in Tripolitania, effettuato con mezzo straordinario;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto dal 23 aprile 1945, data d'inizio del servizio postale aereo civile Italia-Tripolitania, la sopratassa speciale per il trasporto aereo della corrispondenza diretta in Tripolitania è stabilita in lire quindici (Lit. 15) per ogni cinque grammi di peso, oltre la francatura normale stabilita per le corrispondenze dirette all'estero.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1945

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(746)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1945.

Esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Cagliari, Firenze e L'Aquila.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254; il R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, ed il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, contenenti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto; il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori ed il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 24, col quale sono state date disposizioni temporanee sugli esami di procuratore;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle Corti d'appello di Ancona, di Bari, di Cagliari, di Firenze e de L'Aquila;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi delle Corti di appello di Ancona, di Bari, di Cagliari, di Firenze e de L'Aquila.

Le relative prove scritte presso le sedi anzidette si terranno alle ore 9 nei giorni seguenti:

diritto civile ed amministrativo, l'11 settembre 1945;
procedura civile e penale, il 12 settembre 1945.

Art. 2.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'articolo 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate alle competenti Commissioni esaminatrici presso le Corti d'appello di

Ancona, di Bari, di Cagliari, di Firenze e de L'Aquila entro il 21 agosto 1945, corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;

2) certificato di compimento della pratica prescritta;

3) ricevuta della tassa di L. 200 per l'ammissione agli esami da versarsi in un Ufficio del registro;

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità militari comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti preveduti dal R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Coloro che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si trovino nell'impossibilità di corredare la domanda dei documenti di cui ai nn. 1, 2 e 4 possono esibire in sostituzione di essi, a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, altri documenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti relativi.

Art. 3.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della Commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 4.

Con successivo decreto Ministeriale saranno nominate le Commissioni esaminatrici.

Roma, addì 12 maggio 1945

Il Ministro: TUPINI

(748)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1945.

Ricostituzione della Deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena e nomina del presidente dell'Istituto e del presidente del Collegio sindacale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, approvato con decreto del 22 ottobre 1936 e modificato con altro decreto in data 5 gennaio 1939;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione della Deputazione amministratrice e del Collegio sindacale dell'Istituto predetto;

Visto che sono stati nominati membri, per un quadriennio, della Deputazione amministratrice predetta, dal comune di Siena i signori conte avv. Vittorio Fossombroni, prof. Ranuccio Bianchi Bandinelli, rag. Angelo Ricci e avv. comm. Carlo Livini e dalla provincia di Siena l'avv. conte Francesco Ponticelli;

Visto che a comporre il Collegio sindacale dell'Istituto sono stati chiamati dal comune di Siena come sindaci effettivi i signori rag. Latino Carli e dott. rag. Zazio Gabrielli e come sindaci supplenti i signori dott. Paolo Rho e rag. Eraldo Cecchi;

Visto che occorre completare sia la Deputazione amministratrice che il Collegio sindacale con i membri di nomina governativa ai sensi degli articoli 11 e 23 dello statuto del Monte;

Decreta:

1. I signori prof. avv. Wolfango Valsecchi, avv. Giuseppe Lepri e avv. Umberto Bandini sono nominati, per un quadriennio, membri della Deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena.

2. Il conte avv. Vittorio Fossombroni è nominato, per un quadriennio, presidente dell'Istituto predetto.

3. Il comm. rag. Paolo Ambrogio è nominato, pure per un quadriennio, presidente del Collegio sindacale dell'Istituto stesso.

Roma, addì 14 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(747)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1945.

Misura del premio supplementare da corrispondersi dai datori di lavoro per l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi e all'asbestosi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il decreto 17 agosto 1935, n. 1765, riguardante l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;

Visto il decreto 25 novembre 1940, n. 1732, riguardante l'applicazione delle tariffe dei premi di assicurazione dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro;

Vista la legge 12 aprile 1943, n. 455, riguardante la estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi e all'asbestosi;

Ritenuta la opportunità di stabilire in via provvisoria e sperimentale la misura del premio supplementare da corrispondersi all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro per l'estensione della copertura assicurativa alle due citate malattie professionali;

Sentito l'Istituto nazionale infortuni sul lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Il premio supplementare previsto dall'art. 13 della legge 12 aprile 1943, n. 455, da corrispondersi dai datori di lavoro per l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi

e l'asbestosi, viene fissato come dalla seguente tabella, in relazione all'incidenza dei salari specifici, riflettenti gli operai esposti al rischio delle dette tecnopatie sul complesso delle mercedi erogate a tutti gli operai dello stesso stabilimento, opificio, cantiere, ecc.

Percentuali di incidenza dei salari specifici riflettenti gli operai esposti al rischio della silicosi ed asbestosi sul complesso delle mercedi erogate a tutti gli operai dello stabilimento, opificio, cantiere, ecc.		Quote di aumento da apportarsi al tasso stabilito in base al R. decreto 25 novembre 1940, n. 1732, concernente le tariffe dei premi per l'assicurazione degli operai addetti allo stabilimento, opificio, cantiere, ecc.	
0,01 - 2,50	per cento	1	per mille
2,51 - 5 —	»	1,½	»
5,01 - 7,50	»	2	»
7,51 - 10 —	»	2,½	»
10,01 - 12,50	»	3	»
12,51 - 15 —	»	3,½	»
15,01 - 17,50	»	4	»
17,51 - 20 —	»	4,½	»
20,01 - 22,50	»	5	»
22,51 - 25 —	»	5,½	»
25,01 - 27,50	»	6	»
27,51 - 30 —	»	6,½	»
30,01 - 32,50	»	7	»
32,51 - 35 —	»	7,½	»
35,01 - 37,50	»	8	»
37,51 - 40 —	»	8,½	»
40,01 - 42,50	»	9	»
42,51 - 45 —	»	9,½	»
45,01 - 47,50	»	10	»
47,51 - 50 —	»	10,½	»
50,01 - 52,50	»	11	»
52,51 - 55 —	»	11,½	»
55,01 - 57,50	»	12	»
57,51 - 60 —	»	12,½	»
60,01 - 62,50	»	13	»
62,51 - 65 —	»	13,½	»
65,01 - 67,50	»	14	»
67,51 - 70 —	»	14,½	»
70,01 - 72,50	»	15	»
72,51 - 75 —	»	15,½	»
75,01 - 77,50	»	16	»
77,51 - 80 —	»	16,½	»
80,01 - 82,50	»	17	»
82,51 - 85 —	»	17,½	»
85,01 - 87,50	»	18	»
87,51 - 90 —	»	18,½	»
90,01 - 92,50	»	19	»
92,51 - 95 —	»	19,½	»
95,01 - 100 —	»	20	»

Art. 2.

Il premio supplementare potrà essere applicato in misura inferiore o superiore rispettivamente a non più del 30% di quello indicato nella tabella, in rapporto sia all'effettiva entità intrinseca del rischio, sia all'attuazione o meno, da parte dei datori di lavoro, di mezzi di prevenzione delle due citate malattie professionali, sia ad eventuali indennizzi già corrisposti dai datori di lavoro per casi di silicosi ed asbestosi definiti anteriormente all'entrata in vigore della legge e sia, infine a prestazioni eventualmente da erogare dall'Istituto nazionale infortuni sul lavoro per casi nei cui riguardi siano tuttora in corso vertenze giudiziarie.

Art. 3.

Gli aumenti di premio previsti dal presente decreto hanno carattere sperimentale e potranno essere riveduti d'ufficio o ad istanza dei datori di lavoro interessati e dell'Istituto nazionale infortuni.

Art. 4.

Gli operai addetti alle lavorazioni implicanti il rischio della silicosi e dell'asbestosi dovranno essere registrati sul libro di paga raggruppati secondo la loro adibizione ai singoli reparti delle lavorazioni medesime, in conformità delle norme che all'uopo verranno stabilite dall'Istituto assicuratore.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e, per i territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

I premi supplementari già applicati e riscossi dall'Istituto nazionale infortuni in applicazione della legge 12 aprile 1943, n. 455, non sono ripetibili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(744)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1945.

Misura dei salari medi o convenzionali giornalieri da corrispondersi agli addetti ai lavori di trebbiatura per la campagna 1945.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Veduti gli articoli 39, 40 e 41 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, che fissano i criteri per la composizione e la determinazione dei salari per la liquidazione delle indennità per infortuni sul lavoro e che indicano i casi nei quali è data facoltà di stabilire i salari medi o convenzionali da assumere come base per la liquidazione delle indennità stesse;

Vedute le proposte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro riguardanti la fissazione delle tabelle dei salari medi o convenzionali per gli addetti alla trebbiatura dei cereali, da valere nella campagna 1945;

Ritenuta la necessità di determinare con la massima urgenza la misura di detti salari in relazione agli aumenti delle retribuzioni disposti per legge o per contratto collettivo di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata agli effetti dell'art. 40 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, l'unita tabella di salari medi o convenzionali giornalieri per gli addetti alle macchine trebbiatrici per la campagna 1945 e precisamente per le seguenti categorie:

1) macchinista addetto alla condotta delle locomobili a vapore (indicato nella tabella con la sola denominazione di « macchinista »);

2) fuochista addetto alla alimentazione del fuoco nelle locomobili (indicato nella tabella con la sola denominazione di « fuochista »);

3) motorista addetto alla condotta di motori a scoppio od elettrici (indicato nella tabella con la sola denominazione di « motorista »);

4) conduttore di motore a scoppio od elettrico non patentato (indicato nella tabella con la sola denominazione di « conduttore non patentato »);

5) aiutante del motorista o del fuochista (indicati nella tabella con la sola denominazione di « aiutanti »);

6) imboccatore;

7) pressatore, paglierino, gramerino, camarolo, ecc.;

8) ausiliari uomini;

9) ausiliari donne;

10) ausiliari ragazzi di età inferiore agli anni 18.

Art. 2.

I salari di cui alla tabella medesima debbono considerarsi comprensivi del vitto somministrato dall'agricoltore.

In esecuzione dell'art. 39 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il salario da assumere come base per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea è uguale ai trecento trecentosessantesimi del salario medio convenzionale predetto ed il salario annuo da assumere per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si valuta uguale a trecento volte il predetto salario medio.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione e, per i territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Roma, addì 19 maggio 1945

Il Ministro: GRONCHI

Tabella dei salari medi o convenzionali per l'assicurazione infortuni sul lavoro degli addetti ai lavori di trebbiatura per la campagna 1945.

	Salari risultanti con l'aumento del 150 %
Per le provincie del Piemonte:	
per macchinista	95 —
» fuochista	80 —
» motorista	90 —
» aiutanti	75 —
» imboccatore	70 —
» pressatore, paglierino, ecc.	65 —
» ausiliari uomini	55 —
» ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni	35 —
Per le provincie della Liguria:	
per macchinista	95 —
» fuochista	80 —
» motorista	90 —
» aiutanti	75 —
» imboccatore	70 —
» pressatore, insaccatore, paglierino	65 —
» ausiliari uomini	55 —
» ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni	40 —
Per le provincie della Lombardia:	
per macchinista	95 —
» fuochista	80 —
» motorista	90 —
» aiutanti	80 —
» imboccatore	70 —
» pressatore, paglierino	65 —
» ausiliari uomini	55 —
» ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni	35 —
Per le provincie della Venezia Tridentina (Trento e Bolzano):	
per macchinista	85 —
» fuochista	70 —
» motorista	70 —
» aiutanti	65 —
» imboccatore	60 —
» pressatore, paglierino	55 —
» ausiliari uomini	40 —
» ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni	35 —
Per le provincie della Venezia Euganea:	
per macchinista	95 —
» fuochista	75 —
» motorista	90 —
» aiutanti	70 —
» imboccatore	70 —
» pressatore, paglierino	70 —
» ausiliari uomini	60 —
» ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni	40 —
Per le provincie della Venezia Giulia:	
per macchinista	95 —
» fuochista	80 —
» motorista	90 —
» aiutanti	75 —
» imboccatore	70 —
» pressatore, paglierino	65 —
» ausiliari uomini	55 —
» ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni	35 —
Per le provincie dell'Emilia:	
per macchinista	100 —
» fuochista	90 —
» motorista	95 —
» aiutanti	85 —
» imboccatore	80 —
» pressatore, gramerino e paglierino	70 —
» ausiliari uomini	65 —
» ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni	50 —

	Salari risultanti con l'aumento del 150 %
Per le provincie della Toscana:	
per macchinista	85 —
» fuochista	70 —
» motorista	75 —
» aiutanti	65 —
» imboccatore	65 —
» pressatore, paglierino	65 —
» ausiliari uomini	55 —
» ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni	40 —
Per le provincie delle Marche:	
per macchinista	85 —
» fuochista	65 —
» motorista	75 —
» aiutanti	65 —
» imboccatore	65 —
» pressatore, paglierino	60 —
» ausiliari uomini	45 —
» ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni	35 —
Per le provincie dell'Umbria (Perugia e Terni):	
per macchinista	90 —
» fuochista	70 —
» motorista	80 —
» conduttore non patentato	75 —
» aiutanti	70 —
» imboccatore	65 —
» pressatore, paglierino	65 —
» ausiliari uomini	50 —
» ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni	35 —
Per le provincie del Lazio (Roma e Littoria):	
per macchinista	100 —
» fuochista	75 —
» motorista	90 —
» aiutanti	65 —
» imboccatore	65 —
» pressatore, paglierino e gramerino	65 —
» ausiliari uomini	55 —
» ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni	40 —
Per le provincie del Lazio (Viterbo, Rieti, Frosinone):	
per macchinista	95 —
» fuochista	70 —
» motorista	80 —
» conduttore non patentato	65 —
» aiutanti	65 —
» imboccatore	65 —
» pressatore, paglierino, camarolo e caricatore alla barrozza	65 —
» ausiliari uomini	50 —
» ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni	35 —
Per le provincie della Campania:	
per macchinista	95 —
» fuochista	65 —
» motorista	90 —
» aiutanti	65 —
» imboccatore	65 —
» pressatore, paglierino	60 —
» ausiliari uomini	45 —
» ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni	35 —
Per le provincie degli Abruzzi e Molise:	
per macchinista	95 —
» fuochista	65 —
» motorista	80 —
» aiutanti	65 —
» imboccatore	65 —
» pressatore, caciballe e paglierino	65 —
» ausiliari uomini	[illegible]
» ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni	[illegible]
Per le provincie della Puglia:	
per macchinista	110 —
» fuochista	80 —
» motorista	90 —
» aiutanti	75 —
» imboccatore	75 —
» pressatore, gramerino, paglierino, cernitore, pesatore e misuratore	70 —
» ausiliari uomini	60 —
» ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni	35 —
Per le provincie della Lucania:	
per macchinist	110 —
» fuochista	85 —
» motorista	100 —
» aiutanti	85 —
» imboccatore	85 —
» pressatore, paglierino	75 —
» ausiliari uomini	70 —
» ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni	50 —
Per le provincie della Calabria:	
per macchinista	95 —
» fuochista	70 —
» motorista	85 —
» aiutanti	65 —
» imboccatore	60 —
» pressatore, paglierino	60 —
» ausiliari uomini	55 —
» ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni	35 —
Per le provincie della Sicilia:	
per macchinista	110 —
» fuochista	85 —
» motorista	100 —
» conduttore non patentato	80 —
» aiutanti	80 —
» imboccatore	80 —
» pressatore, paglierino	75 —
» ausiliari uomini	70 —
» ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni	40 —
Per le provincie della Sardegna:	
per macchinista	105 —
» fuochista	85 —
» motorista	95 —
» aiutanti	80 —
» imboccatore	80 —
» pressatore, paglierino	75 —
» ausiliari uomini	60 —
» ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni	35 —

(745)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1945.

Sottoposizione a sequestro dell'ufficio tecnico di Roma della società per azioni « Telefunken italiana », con sede in Venezia, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che l'ufficio tecnico di Roma (via Tagliamento n. 11) della società per azioni « Telefunken italiana », con sede in Venezia, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succi-

tato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

L'ufficio tecnico di Roma della società per azioni « Telefunken italiana », con sede in Venezia, è sottoposto a sequestro ed è nominato sequestratario il gr. uff. Milazzo Salvatore.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(765)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 23 maggio 1945, n. **49**.

Norme circa il funzionamento dei Tribunali militari territoriali di guerra.

NOI GENERALE DESIGNATO D'ARMATA
CLAUDIO TREZZANI
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del c.p.m.g.;
Visto l'art. 1 del bando 1° ottobre 1943;
Visto il R. decreto 2 febbraio 1943, n. 146;
Visto il bando n. 33 del 20 novembre 1944;
Visto il bando n. 40 del 19 febbraio 1945;
Visto il bando n. 41 del 14 marzo 1945;
Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Ordiniamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno 1945, il Tribunale militare territoriale di guerra di Macerata è soppresso.

Art. 2.

A decorrere della stessa data il territorio sottoposto alla giurisdizione del Tribunale militare territoriale di guerra di Macerata è restituito a quella dei seguenti Tribunali militari:

le provincie di Aquila, Chieti, Pescara e Teramo al Tribunale militare territoriale di guerra di Roma;

le provincie di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata al Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze;

le provincie di Pesaro, Forlì e Ravenna al Tribunale militare territoriale di guerra di Bologna.

Art. 3.

La competenza a conoscere dei procedimenti in corso, alla data 1° giugno 1945, presso il Tribunale militare territoriale di guerra di Macerata è devoluta ai Tribunali militari rispettivamente competenti in base all'articolo 2 di questo bando.

Rimangono validi tutti gli atti già compiuti.

Art. 4.

Gli ufficiali che alla data del 1° giugno 1945 saranno in servizio presso il Tribunale militare territoriale di guerra di Macerata con funzioni di presidente, di giudice relatore, di pubblico ministero, di giudice istruttore e di cancelliere eserciteranno le medesime funzioni presso il Tribunale militare territoriale di guerra di Bologna.

Art. 5.

A decorrere dal 1° giugno 1945 il territorio della provincia di Pistoia, compreso nella circoscrizione del Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze in forza dell'art. 6 del bando n. 41 del 14 marzo 1945, è restituito a quella del Tribunale militare territoriale di guerra di Bologna.

I procedimenti in corso al 1° giugno 1945 presso il Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze, che, in base alla precedente disposizione, rientrano nella competenza del Tribunale militare territoriale di guerra di Bologna, saranno rimessi a questo ultimo Tribunale, rimanendo validi tutti gli atti già compiuti.

Tuttavia i procedimenti, per i quali, alla data predetta, sarà stata pronunziata sentenza di rinvio a giudizio od emessa la richiesta di decreto di citazione per il giudizio, rimarranno di competenza del Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze.

Art. 6.

A decorrere dal 16 giugno 1945, la Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra di Napoli, con sede in Catanzaro, è soppressa.

La competenza a conoscere dei procedimenti in corso alla data del 16 giugno 1945 presso la Sezione autonoma di Catanzaro è devoluta al Tribunale militare territoriale di guerra di Napoli.

Art. 7.

Il presente bando entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle Provincie ancora sottoposte all'Amministrazione Alleata, entrerà in vigore nel giorno in cui sarà reso esecutivo con ordinanza della Autorità Alleata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 23 maggio 1945

TREZZANI

(764)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*).

In conformità degli articoli 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % (1949):

Serie	*E*	n. 153,	di L. 20.000	1.000
»	*F*	» 67,	di » 4.000	200
»	*F*	» 68,	di » 6.000	300
»	*P*	» 25,	di » 60.000	3.000

intestati a Santoro Ermelinda fu Luigi, moglie di Di Sapia Gennaro, vincolati per dote, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi degli articoli 15 del regolamento e 16 del decreto legislativo Luogotenenziale avanti citati, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 17 maggio 1945

Il direttore generale: POTENZA

(749)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE I^a PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 23 maggio 1945 - N. 115

Rendita 3,50 % 1906	L.	107 —
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,10
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,10
Id 4 % (15 settembre 1951)	»	87,35

Media dei titoli del 24 maggio 1945 - N. 116

Rendita 3,50 % 1906	L	06,75
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,65
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,25
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,45
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,55

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

UFFICIO NAZIONALE STATISTICO ECONOMICO DELL'AGRICOLTURA

Norme applicative per la denunzia delle superfici agrarie investite a colture

L'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.), in virtù del mandato conferitogli dal decreto Luogotenenziale del 22 marzo 1945 relativo alla necessità di procedere al rilevamento delle superfici agrarie investite a coltura, stabilisce le seguenti norme di applicazione:

a) ogni conduttore di terreni a qualsiasi titolo li detenga o possegga è tenuto a presentarsi all'Ufficio Comunale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.C.S.E.A.), nel cui territorio ciascun terreno si trova, per la denunzia delle superfici da lui coltivate;

b) nei termini massimi stabiliti con appositi decreti dei prefetti delle Provincie ed in ogni caso del 15 maggio per le coltivazioni di primo raccolto, sia singole che consociate, e del 15 agosto per le coltivazioni di secondo raccolto e sussidiarie, gli U.C.S.E.A. inviteranno, a mezzo di apposita cartolina, e secondo un piano organico di presentazione, tutti i conduttori di terreni a presentarsi alla sede dell'Ufficio competente per territorio per effettuare le relative denunzie delle superfici coltivate.

La mancanza di invito non esonera il conduttore dall'obbligo della denunzia;

c) eventuali variazioni colturali devono essere denunziate all'U.C.S.E.A. competente per territorio, entro il termine di 15 giorni dalla data in cui siano avvenute;

d) per necessità contingenti e giusto accordi intercorsi fra l'U.N.S.E.A., il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'Alto Commissariato dell'alimentazione, la denunzia deve essere effettuata per le superfici a colture specializzate e consociate, investite a cereali, a leguminose, a patate, a determinate piante industriali (barbabietole da zucchero, pomodoro, canapa e lino) e ad oliveti;

e) l'U.N.S.E.A. ha provveduto ad inviare ai dipendenti uffici il facsimile del modulario approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la raccolta delle denunzie delle superfici.

Il modulo di denuncia delle superfici sarà utilizzato anche per le denunzie dei prodotti che saranno effettivamente conseguiti dalle rispettive superfici investite;

f) la denunzia delle superfici deve essere in ogni caso intestata e controfirmata dal conduttore dei terreni;

g) per ogni appezzamento o podere, dello stesso conduttore, anche quando questo si trova nell'ambito territoriale di uno stesso comune, ma dislocato in località diversa, deve essere compilata una distinta denunzia.

In questo caso, onde avere un quadro riassuntivo del complesso dei poderi e appezzamenti gestiti da uno stesso conduttore, dovrà essere compilato, di ufficio, un modulo riassuntivo per dare la possibilità all'U.C.S.E.A., al momento opportuno, di meglio controllare le trattenute di prodotti che saranno riconosciute e consentite;

h) per ogni comune le denunzie devono essere numerate progressivamente, secondo la serie naturale dei numeri, partendo da uno. Tali numeri costituiranno la matricola aziendale alla quale, durante tutte le operazioni che verranno successivamente stabilite, per la denunzia di produzione e per la disciplina dei « Granai del Popolo », bisogna fare riferimento;

i) nella compilazione della denunzia deve tenersi sempre presente la competenza territoriale nel senso che, trattandosi di un podere o appezzamento che risulti costituito da terreni che, essendo situati su un confine comunale, investano parte del territorio di due o più comuni, il conduttore deve presentare la denunzia al comune sul cui territorio grava la maggior parte della superficie. Verificandosi tale caso, che vale anche per i confini provinciali, l'U.C.S.E.A. che riceve la denunzia ne compilerà un'altra, in duplice copia, relativa alla superficie di competenza territoriale dell'altro comune.

Delle due denunzie addizionali, una sarà trasmessa all'U.C.S.E.A. competente a riceverla e non sarà numerata, l'altra, recante lo stesso numero della denunzia della quale è integrazione, sarà allegata alla denunzia di cui porterà il numero.

In questi casi, rimane però fissato che la denunzia di produzione dell'intero podere o appezzamento verrà effettuata per tutta la superficie all'U.C.S.E.A. ricevente la denunzia originale;

l) a documentazione dell'effettuata denunzia, l'U.C.S.E.A. deve rilasciare al conduttore, per ogni denunzia, apposita ricevuta.

I particolari per la compilazione, la raccolta e la riepilogazione dei dati, con copia del fac-simile del modulario da adottare, sono stati diramati dall'U.N.S.E.A. ai dipendenti Uffici Provinciali Statistico Economici dell'Agricoltura, con circolare n. 37 del 26 marzo 1945.

Roma, addì 20 aprile 1945

Il Commissario: DOMENICO CASELLA

(762)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.